

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2011. C. 4623 Governo (Relazione alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i> ) .....	207
ALLEGATO (Articolo aggiuntivo) .....	213
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ..	211
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni riunite I e II) ( <i>Rinvio del seguito dell'esame</i> ) .....	211

#### SEDE REFERENTE:

Riconoscimento e disciplina della chiropratica come professione sanitaria primaria e istituzione dell'albo professionale dei chiropratici. C. 1287 Di Centa ( <i>Esame e rinvio</i> ) ..	211
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	212
AVVERTENZA .....	212

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 19 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Intervengono il Ministro della salute Ferruccio Fazio e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Michela Vittoria Brambilla.*

#### La seduta comincia alle 14.10.

#### Legge comunitaria 2011.

#### C. 4623 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 18 ottobre 2011.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la Commissione aveva approvato due emendamenti e che, pertanto, rimane da votare l'articolo aggiuntivo Ceccacci 3.01.

Michele SCANDROGLIO (PdL), *relatore*, alla luce del dibattito svoltosi nella seduta di ieri e delle modifiche proposte dal Ministro Fazio, invita i presentatori a riformulare l'articolo aggiuntivo 3.01, come segue:

*Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:*

« ART. 3-bis – (*Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici*). – 1. Il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2

della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire l'implementazione di metodi alternativi all'uso di animali a fini scientifici, destinando all'uopo congrui finanziamenti; formare personale esperto nella sostituzione degli animali con metodi in vitro, nel miglioramento delle condizioni sperimentali (principio delle 3R), anche tramite corsi di approfondimento all'interno di Centri di ricerca e Università integrandone il piano di studi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre, assicurare l'osservazione e applicazione del principio delle 3R grazie alla presenza di un esperto in metodi alternativi e di un biostatistico all'interno di ogni Organismo preposto al benessere degli animali e del Comitato nazionale per la protezione degli animali usati a fini scientifici;

b) vietare l'utilizzo di scimmie antropomorfe, cani, gatti e specie in via d'estinzione a meno che non risulti obbligatorio da legislazioni o da farmacopee nazionali o internazionali o non si tratti di ricerche finalizzate alla salute dell'uomo o delle specie coinvolte, condotte in conformità ai principi della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, previa autorizzazione del Ministero della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità;

c) vietare l'allevamento di primati, cani e gatti destinati alla sperimentazione di cui alla lettera b) su tutto il territorio nazionale;

d) assicurare una misura normativa sufficientemente cautelare nei confronti degli organismi geneticamente modificati, tenendo conto della valutazione del rapporto tra danno e beneficio, dell'effettiva necessità della manipolazione, del possibile impatto che potrebbe avere sul benessere degli animali e valutando i potenziali rischi per la salute umana, animale e l'ambiente;

e) prevedere un limite massimo di dolore a cui è possibile sottoporre l'animale durante la procedura, vietandolo

qualora causi dolore, sofferenza o angoscia intensi che potrebbero protrarsi e non possano essere alleviati;

f) vietare l'utilizzo di animali negli ambiti sperimentali di esercitazioni didattiche ed esperimenti bellici;

g) vietare gli esperimenti che non prevedono anestesia o analgesia, qualora provochino dolore all'animale;

h) assicurare un sistema ispettivo che garantisca il benessere degli animali da laboratorio, adeguatamente documentato e verificabile, al fine di promuovere la trasparenza, con un numero minimo di due ispezioni all'anno di cui una effettuata senza preavviso;

i) predisporre una banca dati telematica per la raccolta di tutti i dati relativi all'utilizzo degli animali in progetti per fini scientifici o tecnologici e dei metodi alternativi;

l) definire un quadro sanzionatorio appropriato in modo da risultare effettivo, proporzionato e dissuasivo ».

Il Ministro Ferruccio FAZIO propone di sostituire, alla lettera d), la parola « organismi » con la seguente « animali ».

Fiorella CECCACCI RUBINO (PdL) riformula il suo emendamento come indicato dal relatore e secondo le indicazioni testé avanzate dal Ministro Fazio (*vedi allegato*).

Domenico DI VIRGILIO (PdL) propone di estendere ad altre specie gli animali elencati alla lettera c).

Il Ministro Ferruccio FAZIO non condivide la proposta del deputato Di Virgilio.

Paola BINETTI (UdCpTP) esprime le sue forti perplessità sulla riformulazione proposta dal relatore ed accolta dai presentatori dell'articolo aggiuntivo 3.01, che giudica eccessiva e ridondante in diverse parti. A titolo esemplificativo, ritiene che il criterio direttivo di cui alla lettera g) sia

accettabile, mentre non altrettanto quello di cui alla lettera *e*) che, a suo avviso, prevede di ricorrere a precauzioni esagerate; non si comprende, infatti, quale sia la scala di dolore degli animali. In riferimento poi alla lettera *f*) non concorda sulla equiparazione del divieto di uso di animali in ambiti sperimentali di esercitazioni didattiche ed esercitazioni belliche. Al riguardo si domanda come potrà esercitarsi il medico chirurgo in formazione specialistica. In conclusione, ritiene che la riformulazione sia permeata da una eccessiva demagogia e da posizioni ideologiche esagerate.

Gabriella GIAMMANCO (PdL), riferendosi alle considerazioni della collega Binetti relative alla lettera *e*), tiene ad evidenziare come nella direttiva 2010/63/UE si faccia riferimento proprio al dolore intenso per gli animali.

Carla CASTELLANI (PdL), nel tentativo di comprendere bene le finalità dell'articolo aggiuntivo in discussione, si domanda se non siano incompatibili la lettera *e*), che stabilisce di prevedere un limite massimo di dolore a cui è possibile sottoporre l'animale e la lettera *g*), che vieta gli esperimenti che non prevedono anestesia. A suo giudizio, tra le due è senz'altro preferibile la lettera *g*).

In relazione poi alla lettera *c*), ritiene che non sia sufficiente vietare tali allevamenti ma sia necessario altresì garantire il controllo attraverso certificati che attestino la provenienza dell'animale.

Luisa BOSSA (PD) non condivide il contenuto della lettera *e*) sui limiti massimi di dolore e ritiene che questa contrasti con il disposto della lettera *g*).

Alessandra MUSSOLINI (PdL) concorda con quanto sostenuto dalle colleghe che l'hanno preceduta sulla contraddittorietà delle disposizioni contenute alle lettere *e*) e *g*).

Antonio PALAGIANO (IdV), oltre ad associarsi alle perplessità espresse con ri-

ferimento alla lettera *e*), invita la Commissione a riflettere anche sulla lettera *c*) che sembrerebbe comportare l'obbligo per il mondo della ricerca ad importare gli animali per la sperimentazione dall'estero.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) osserva che la Direttiva europea che si intende attuare nel nostro ordinamento già prevede limiti e vincoli significativi alla sperimentazione sugli animali: perché quindi discostarsi dalla normativa europea? L'Italia dovrebbe mantenere la sua legislazione nei limiti fissati dalla Unione europea, poiché altrimenti si recherebbe un *vulnus* alla ricerca, che invece deve essere messa nelle condizioni di avanzare.

Delia MURER (PD), alla luce della evidente contraddittorietà tra le lettere *e*) e *g*), invita i presentatori ad espungere la lettera *e*) dal testo dell'articolo aggiuntivo.

Andrea SARUBBI (PD), dopo aver auspicato che nel nostro ordinamento civilistico si introduca quanto prima la definizione di cane quale essere senziente e non quale oggetto, ritiene tuttavia che la lettera *g*) garantisca forme di tutela degli animali più che sufficienti e, pertanto, concorda con la proposta avanzata dalla collega Murer relativa alla espunzione della lettera *e*).

Lucio BARANI (PdL) non condivide l'intervento del collega Burtone poiché l'emendamento in discussione non è così rigido e categorico come da lui sostenuto.

Il ministro Ferruccio FAZIO, rivolto al deputato Burtone, fa presente che studi e sperimentazioni sui cani non sono affatto vietati dall'articolo aggiuntivo in esame, mentre all'onorevole Binetti chiarisce che l'attuale formulazione della lettera *e*) è stata proposta dal relatore e non dal Governo, che infatti è favorevole alla sua espunzione dal testo. Non esiste del resto una scala di dolore neanche per gli uomini. In riferimento alle considerazioni dell'onorevole Castellani, assicura che il Ministero in sede di predisposizione degli

schemi di decreto legislativo terrà in debito conto l'esigenza di effettuare adeguati controlli sul rispetto del divieto di allevamenti di cui alla lettera c).

Carla CASTELLANI (PdL), intervenendo per una ulteriore considerazione, fa presente che la lettera f) renderà ancora più difficile per i nostri medici fare esercitazioni pratiche, con il rischio concreto che molti saranno costretti ad esercitarsi all'estero. Propone, pertanto, di riformulare la lettera f) inserendo dopo le parole « esercitazioni didattiche » le seguenti « ad eccezione dell'alta formazione dei medici e dei veterinari ».

Francesco STAGNO D'ALCONTRES (Misto) ritiene che le finalità sottese alla lettera c) siano perseguibili con la semplice previsione di un sistema di accreditamento per gli allevamenti, non essendo invece necessario introdurre un divieto categorico.

Paola BINETTI (UdCpTP) intende aggiungere, ai rilievi già espressi, ulteriori osservazioni relative alla lettera a), che prevede tra l'altro che il personale da formare applichi un non meglio identificato principio delle 3 R, riguardo al quale esprime forti perplessità.

Anna Margherita MIOTTO (PD) invita il Governo ad impegnarsi ad adottare in tempi ristretti il decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/158/CE sugli scambi intracomunitari e sulle importazioni da paesi terzi di pollame, pur non essendo fissato un termine di recepimento e potendo, pertanto, il Governo avvalersi della facoltà di esercitare la delega entro il termine di 12 mesi ai sensi dell'articolo 1.

Chiede altresì al Ministro Fazio l'impegno a tenere conto delle considerazioni che emergeranno in sede parlamentare allorché verrà presentato alle Camere e assegnato alle Commissioni per l'espressione dei pareri di competenza lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2010/53/UE sulle norme di si-

curezza e qualità degli organi destinati ai trapianti, data la delicatezza della materia.

Laura MOLTENI (LNP) ritiene che la posizione del Ministro Fazio sulla riformulazione proposta dal relatore e condivisa dai presentatori sia assolutamente equilibrata, tenendo conto sia dell'esigenza di tutelare la salute e il benessere degli animali sia la necessità di garantire la ricerca. Concorda inoltre sulle criticità evidenziate da più parti in ordine alla lettera c), che vieta gli allevamenti su tutto il territorio nazionale.

Infine, invita il Governo ad un approfondito esame delle problematiche sottese al recepimento della direttiva 2010/32/UE in materia di prevenzione delle armi da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario.

Michele SCANDROGLIO (PdL), *relatore*, alla luce dell'approfondito dibattito svoltosi e in accoglimento delle proposte di modifica avanzate dai deputati intervenuti, propone di riformulare l'articolo aggiuntivo 3.01, espungendo la lettera e) e aggiungendo, alla lettera f), dopo le parole « esercitazioni didattiche » le seguenti « ad eccezione dell'alta formazione dei medici e dei veterinari ». Così riformulato il suo parere è favorevole.

Fiorella CECCACCI RUBINO (PdL) riformula ulteriormente il suo articolo aggiuntivo come indicato dal relatore.

Il Ministro Ferruccio FAZIO esprime parere favorevole sulla ulteriore nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo Ceccacci 3.01.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'articolo aggiuntivo Ceccacci 3.01 (*ulteriore nuova formulazione*) e la proposta di relazione favorevole del relatore. Nomina altresì il deputato Scandroglio, quale relatore presso la XIV Commissione.

**Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010.****Doc. LXXXVII, n. 4.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 18 ottobre 2011.

Michele SCANDROGLIO (PdL), *relatore*, propone di esprimere parere favorevole.

Anna Margherita MIOTTO (PD), dopo aver ricordato che la XII Commissione aveva approvato in data 10 marzo 2009 un documento a conclusione dell'esame della proposta di direttiva sull'assistenza sanitaria transfrontaliera, nel quale si era impegnato il Governo ad adoperarsi nelle sedi europee affinché fosse adeguatamente valutato l'impatto economico e finanziario della direttiva sui sistemi sanitari nazionali e affinché fosse ponderato il problema dei meccanismi di rimborso delle prestazioni tra i diversi Stati membri e, infine, affinché fosse istituito un organismo per il monitoraggio dell'andamento delle cure transfrontaliere, chiede al Governo se tali impegni siano stati oggetto di negoziazione. Sul punto, preannuncia comunque la presentazione di un atto di sindacato ispettivo.

Michele SCANDROGLIO (PdL), *relatore*, pur comprendendo le richieste della collega Miotto, non dispone al momento degli elementi per fornire indicazioni precise sui temi sollevati.

Ribadisce, infine, la sua proposta di esprimere parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.****C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb.**

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

*(Rinvio del seguito dell'esame).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 settembre 2011.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che, non essendo ancora pervenuto il testo risultante dagli emendamenti approvati, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.50.****SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 19 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.*

**La seduta comincia alle 15.50.****Riconoscimento e disciplina della chiropratica come professione sanitaria primaria e istituzione dell'albo professionale dei chiropratici.****C. 1287 Di Centa.***(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Alessandra MUSSOLINI (PdL), *relatore*, illustrando brevemente il contenuto della proposta di legge all'ordine del giorno che disciplina l'esercizio della chiropratica, fa presente che essa si compone di quattro Capi e 11 articoli.

Il Capo I (artt. 1-6) reca la definizione della chiropratica e ne disciplina l'insegnamento. Gli articoli 1 e 2 definiscono la chiropratica come una scienza olistica e un'arte curativa sanitaria che riguarda, in particolare, i disturbi relativi a disordini statici e dinamici del sistema neuro-muscolo-scheletrico, mentre l'articolo 3 disciplina l'insegnamento della chiropratica che è di livello universitario, con durata del corso di laurea non inferiore a cinque anni accademici. L'articolo 4 prevede che

le materie di insegnamento si adeguino a *standard* educativi riconosciuti a livello internazionale, mentre l'articolo 5 dispone che al termine del corso di studi sia rilasciata la laurea in chiropratica che, previo superamento di un esame di Stato abilita all'esercizio della libera professione su tutto il territorio nazionale. L'articolo 6 prevede che la denominazione di chiropratico sia equivalente a quella di dottore in chiropratica.

Il Capo II (artt. 7-8), nel disciplinare le competenze del chiropratico, prevede che il chiropratico abbia il titolo di dottore ed esercita le sue mansioni liberamente come professionista sanitario di grado primario: può essere inserito nelle strutture del Servizio sanitario nazionale o essere convenzionato con esse, e prevedendo altresì che il chiropratico abilitato possa esaminare, analizzare, diagnosticare, curare, manipolare e trattare il corpo umano con metodiche manuali, meccaniche, energetiche e nutrizionali riconosciute, ma che allo stesso sia fatto divieto di procedere alla prescrizione di farmaci e all'effettuazione di ogni tipo di intervento chirurgico.

Sul Capo III, composto dal solo articolo 9 e che disciplina l'istituzione dell'albo professionale dei chiropratici, esprime forti perplessità e preannuncia sin d'ora la sua intenzione di proporle in fase emendativa la integrale soppressione, così come per il successivo articolo 10, che reca la disciplina transitoria. L'articolo 11, infine, prevede che il regolamento di attuazione della legge sia adottato con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.

Luciana PEDOTO (PD), riservandosi di intervenire compiutamente nel prosieguo dell'esame, invita sin d'ora il presidente, il relatore e l'intera Commissione ad evitare eventuali interferenze con i lavori del Senato.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.55.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

**AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*ATTI DEL GOVERNO*

*Schema di Piano sanitario nazionale 2011-2013.*

*Atto n. 370.*

*SEDE REFERENTE*

*Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale.*

*Nuovo testo unificato C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A.*

*Norme per consentire il trapianto parziale di polmone tra persone viventi.*

*C. 4003 Palumbo, C. 4477 Binetti e C. 4489 Miotto.*

*Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica.*

*Testo unificato C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone, C. 2405 Minardo e C. 2665 Mannucci.*

ALLEGATO

**Legge comunitaria 2011. C. 4623 Governo.****ARTICOLO AGGIUNTIVO**

ART. 3.

*Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:*

« ART. 3-bis.

*(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici).*

1. Il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* garantire l'implementazione di metodi alternativi all'uso di animali a fini scientifici, destinando all'uopo congrui finanziamenti; formare personale esperto nella sostituzione degli animali con metodi in vitro, nel miglioramento delle condizioni sperimentali (principio delle 3R), anche tramite corsi di approfondimento all'interno di Centri di ricerca e Università integrandone il piano di studi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre, assicurare l'osservazione e applicazione del principio delle 3R grazie alla presenza di un esperto in metodi alternativi e di un biostatistico all'interno di ogni Organismo preposto al benessere degli animali e del Comitato nazionale per

la protezione degli animali usati a fini scientifici;

*b)* vietare l'utilizzo di scimmie antropomorfe, cani, gatti e specie in via d'estinzione a meno che non risulti obbligatorio da legislazioni o da farmacopee nazionali o internazionali o non si tratti di ricerche finalizzate alla salute dell'uomo o delle specie coinvolte, condotte in conformità ai principi della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, previa autorizzazione del Ministero della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità;

*c)* vietare l'allevamento di primati, cani e gatti destinati alla sperimentazione di cui alla lettera *b)* su tutto il territorio nazionale;

*d)* assicurare una misura normativa sufficientemente cautelare nei confronti degli animali geneticamente modificati, tenendo conto della valutazione del rapporto tra danno e beneficio, dell'effettiva necessità della manipolazione, del possibile impatto che potrebbe avere sul benessere degli animali e valutando i potenziali rischi per la salute umana, animale e l'ambiente;

*e)* prevedere un limite massimo di dolore a cui è possibile sottoporre l'animale durante la procedura, vietandolo qualora causi dolore, sofferenza o angoscia intensi che potrebbero protrarsi e non possano essere alleviati;

*f)* vietare l'utilizzo di animali negli ambiti sperimentali di esercitazioni didattiche ed esperimenti bellici;

g) vietare gli esperimenti che non prevedono anestesia o analgesia, qualora provochino dolore all'animale;

h) assicurare un sistema ispettivo che garantisca il benessere degli animali da laboratorio, adeguatamente documentato e verificabile, al fine di promuovere la trasparenza, con un numero minimo di due ispezioni all'anno di cui una effettuata senza preavviso;

i) predisporre una banca dati telematica per la raccolta di tutti i dati relativi all'utilizzo degli animali in progetti per fini scientifici o tecnologici e dei metodi alternativi;

l) definire un quadro sanzionatorio appropriato in modo da risultare effettivo, proporzionato e dissuasivo.

**3. 01.** *(nuova formulazione)* Ceccacci Rubino, Giammanco, Mancuso, Frassinetti, Repetti, Mannucci, Catanoso.

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

ART. 3-bis.

*(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici).*

1. Il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire l'implementazione di metodi alternativi all'uso di animali a fini scientifici, destinando all'uopo congrui finanziamenti; formare personale esperto nella sostituzione degli animali con metodi in vitro, nel miglioramento delle condizioni sperimentali (principio delle 3R), anche tramite corsi di approfondimento

all'interno di Centri di ricerca e Università integrandone il piano di studi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre, assicurare l'osservazione e applicazione del principio delle 3R grazie alla presenza di un esperto in metodi alternativi e di un biostatistico all'interno di ogni Organismo preposto al benessere degli animali e del Comitato nazionale per la protezione degli animali usati a fini scientifici;

b) vietare l'utilizzo di scimmie antropomorfe, cani, gatti e specie in via d'estinzione a meno che non risulti obbligatorio da legislazioni o da farmacopee nazionali o internazionali o non si tratti di ricerche finalizzate alla salute dell'uomo o delle specie coinvolte, condotte in conformità ai principi della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, previa autorizzazione del Ministero della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità;

c) vietare l'allevamento di primati, cani e gatti destinati alla sperimentazione di cui alla lettera b) su tutto il territorio nazionale;

d) assicurare una misura normativa sufficientemente cautelare nei confronti degli animali geneticamente modificati, tenendo conto della valutazione del rapporto tra danno e beneficio, dell'effettiva necessità della manipolazione, del possibile impatto che potrebbe avere sul benessere degli animali e valutando i potenziali rischi per la salute umana, animale e l'ambiente;

e) vietare l'utilizzo di animali negli ambiti sperimentali di esercitazioni didattiche, ad eccezione dell'alta formazione dei medici e dei veterinari, ed esperimenti bellici;

f) vietare gli esperimenti che non prevedono anestesia o analgesia, qualora provochino dolore all'animale;

g) assicurare un sistema ispettivo che garantisca il benessere degli animali da laboratorio, adeguatamente documentato e

verificabile, al fine di promuovere la trasparenza, con un numero minimo di due ispezioni all'anno di cui una effettuata senza preavviso;

*h)* predisporre una banca dati telematica per la raccolta di tutti i dati relativi all'utilizzo degli animali in progetti per fini scientifici o tecnologici e dei metodi alternativi;

*i)* definire un quadro sanzionatorio appropriato in modo da risultare effettivo, proporzionato e dissuasivo.

**3. 01.** (*ulteriore nuova formulazione*) Cecacci Rubino, Giammanco, Mancuso, Frassinetti, Repetti, Mannucci, Catanoso.

**(approvato)**